studio 4a di architettura e urbanistica
33100 Udine, via Cjavecis, 3 tel. +39 0432 499900 fax. +39 0432 499903
e-mail: info@studio4a.it

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO PROVINCIA DI PORDENONE

Oggetto:

PRPC D'INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "ZONA COMMERCIALE DEI RONCHI"

TAVOLA N°	Progetto: VARIANTE PAC	Data: ottobre 2023
	Titolo della tavola: RELAZIONE ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	Scala:
		n° commessa: PD/191/21

Progettista:
arch.
Luciano Snidar

appc udine
ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di udine
luciano snidar
albo sez. A/a - numero 467
architetto

RPR/cz | PRG/cz

Revisioni:

Collaboratore:
geom. Fabio Rossit

Committente:
COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI
VIA DEI MERCANTI, 3, 47122 FORLI' (FC)
CENTER S.r.l.
e-mail: center.srl@legalmail.it
Viale Giovanni Paolo II, 3, 33100 Udine

Il presente elaborato è di proprietà dello Studio4a. La riproduzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termine di legge.

VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

il progettista

luglio 2023

1. PREMESSA

Come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, così come integrato dal D. Lgs. n. 4/2008 è previsto che in via preliminare l'autorità competente valuti se un determinato piano o programma abbia una ricaduta in termini di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, e di conseguenza valuti l'opportunità di sottoporre tale piano a Valutazione Ambientale Strategica.

Il presente documento è redatto al fine di valutare se la Variante al PAC di iniziativa privata denominato “ZONA COMMERCIALE AI RONCHI” del comune di San Vito al Tagliamento determini impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale tali da rendere necessaria l’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio è entrata in vigore il 21 luglio 2001. Obiettivo principale della Direttiva Europea è quello di assicurare la tutela dell'ambiente, sottoponendo a processi di valutazione tutti quei piani e programmi che possono produrre un effetto sull'ambiente, ed in particolare "*di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".*

La direttiva prevede che gli "*Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva*". Quanto indicato doveva essere attuato dagli stati membri entro il 21 luglio 2004.

In Italia il recepimento della direttiva 2001/42/CE viene attuato con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale"). Con l'entrata in vigore del D.Lgs 16.01.2008 n°4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3.04.2006 n°152, recante norme in materia ambientale) sono stati ridefiniti i contenuti e gli ambiti di applicazione relativi alle procedure di VAS, in coerenza con la Direttiva comunitaria 2001/42/CE.

La legge nazionale recepisce la Direttiva Comunitaria, indicando in che modo verificare se sussistano le condizioni per attivare le procedure di Valutazione Ambientale Strategica. In particolare l'art. 6 comma 3 del D.Lgs 4/2008 sottolinea che "*per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente".* Al successivo articolo 12 introduce la "*Verifica di assoggettabilità*" quale "*rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I" del medesimo decreto.*

Tale verifica è redatta dall'autorità proponente ed inviata all'autorità competente, che, in accordo con la prima, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare. Ottenuti i pareri dei soggetti coinvolti è possibile emettere il provvedimento che sancisce se il procedimento debba essere assoggettando o escluso dalla valutazione.

Il D.lgs 04/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, dava un anno di tempo alle regioni per adeguare il proprio ordinamento. Scaduto tale termine, il 13 febbraio 2009, trovano diretta applicazione le disposizioni del decreto stesso, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

Nelle more dell'adozione di una propria e specifica regolamentazione, la Regione applica pertanto la normativa comunitaria e statale.

La valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, è stata normata per alcuni aspetti particolari, dall'articolo 4 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 16, modificato ed integrato dalla l.r. 13/2009 (di seguito L.R. 16/2008 s.m.i.).

In particolare la L.R. 16/2008, con riferimento all'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, definisce quali sono i soggetti coinvolti nel processo di V.A.S.:

- *Autorità proponente:* l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- *Autorità procedente:* la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma.
- *Autorità competente:* la Giunta Comunale.

Inoltre la stessa legge regionale chiarisce i limiti di applicazione della norma (art. 6 del D.Lgs 152/06) limitatamente agli strumenti urbanistici. L'art. 4 stabilisce, infatti, che :

"... sono considerate piccole aree a livello locale :

a) le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007;

b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorchè comportino variante agli strumenti urbanistici, nei limiti di cui alla lettera a)...".

Pertanto, come previsto all'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 la Giunta Comunale, in qualità di autorità competente, valuta sulla base della presente relazione se le previsioni di piano possono avere effetti significativi sull'ambiente, sulla base dei contenuti di cui all'Allegato I della parte II del D. Lgs. n. 152/2006.

3. RIFERIMENTO METODOLOGICO

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare assume come riferimento quanto indicato nell'Allegato I parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, come aggiornato dal D. Lgs. n. 4/2008 concernente i "*Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12 "* del medesimo decreto, di seguito riportati:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad esempio piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umane o per l'ambiente;
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
  - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

4. ANALISI DEL PIANO E VERIFICA DEI POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI

4.1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE al PAC di iniziativa privata denominato "ZONA COMMERCIALE AI RONCHI". NEL COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

4.1.1 In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

La Variante al PAC di iniziativa privata denominato "ZONA COMMERCIALE AI RONCHI" riguarda il miglioramento della fruizione della aree interne destinate a parcheggio e di quelle a servizio degli edifici commerciali, attraverso la ridistribuzione delle aree verdi e ridefinizione della viabilità".

4.1.2 In quale misura la Variante al PAC di iniziativa privata denominato "ZONA COMMERCIALE AI RONCHI". influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

La Variante al PAC di iniziativa privata denominato "ZONA COMMERCIALE AI RONCHI" conferma le scelte di Piano riguardo all'utilizzo delle risorse (acqua, elettricità, metano, telecomunicazioni) e non interferisce con altri piani o programmi.

4.1.3 La pertinenza della Variante al PAC di iniziativa privata denominato "ZONA COMMERCIALE AI RONCHI"per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La Variante in oggetto concorre a promuovere uno sviluppo sostenibile, confermando gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente già previste dal P.R.G.C. vigente inoltre introduce un elemento migliorativo relativamente alla gestione delle acque nere mediante realizzazione di una fognatura di che si collega alla rete comunale.

4.1.4 Problemi ambientali pertinenti alla Variante al PAC di iniziativa privata denominato "ZONA COMMERCIALE AI RONCHI".

Vista la natura dello strumento urbanistico in oggetto, è possibile affermare che non sussistono particolari problemi ambientali pertinenti alla La Variante al PAC di iniziativa privata denominato "ZONA COMMERCIALE AI RONCHI", in quanto le modifiche non incidono in maniera significativa sugli obiettivi generali di piano.

4.1.5 La rilevanza della Variante al PAC di iniziativa privata denominato "ZONA COMMERCIALE AI RONCHI". per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

La Variante non è in contrasto con quanto disposto dalla normativa comunitaria nel settore ambientale, in quando non introduce modifiche che alterino in alcun modo il contesto ambientale locale.

4.2 CARATTERISTICHE DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

4.2.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Le scelte progettuali non modificano le attuali caratteristiche del PAC,

4.2.2 Carattere cumulativo degli impatti

La modifica introdotta non prevede nuova occupazione di suolo e migliora la viabilità e la gestione delle acque nere mediante realizzazione di una fognatura di che si collega alla rete comunale.

4.2.3 Natura transfrontaliera degli impatti

La Direttiva 42/2001/CE e le leggi di recepimento introdotte a livello nazionale o regionale hanno posto l'accento sulla necessità di valutare la presenza di effetti transfrontalieri connessi a piani e programmi. Tuttavia, vista la natura del piano in oggetto, si può asserire che l'intervento non provocherà impatti di natura transfrontaliera.

4.2.4 Rischi per la salute umana o per l'ambiente

La Variante non configura potenziali rischi di peggioramento per la salute umana e per l'ambiente.

4.2.5 Valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate a causa :

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,

- dell'utilizzo intensivo del suolo.

La Variante ha verificato l'insussistenza di qualsiasi incidenza sui Siti di interesse comunitario più prossimi al territorio comunale.

4.2.6 Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Nel comune di San Vito è presente un Sito di Interesse Comunitario o Zone di Protezione Speciale. I siti più prossimi sono localizzati nei comuni limitrofi di Chions e San Vito al Tagliamento, denominati rispettivamente :

- IT3310012 – Bosco Torrate,
- IT 3310011 – Bosco Marzinis

In considerazione delle distanze che intercorrono tra i siti protetti e gli ambiti oggetto di variante ed in base alle caratteristiche delle modifiche da apportare al piano, si ritiene non vi sia alcuna interferenza con le esigenze di tutela dei siti su elencati.

5. CONCLUSIONI

La Variante al PAC di iniziativa privata denominato “ZONA COMMERCIALE AI RONCHI”. Produce un il miglioramento della fruizione della aree interne destinate a parcheggio e di quelle a servizio degli edifici commerciali, attraverso la ridistribuzione delle aree verdi, la ridefinizione della viabilità realizzando una rotatoria e la gestione delle acque nere mediante realizzazione di una fognatura di che si collega alla rete comunale

La variante non incide sulla componente strutturale, in quanto introduce delle modifiche non sostanziali, che confermando di fatto gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione del territorio, nonchè di salvaguardia dell'ambiente, già previsti dallo strumento urbanistico comunale.

Sulla base delle valutazioni affrontate all'interno del presente documento, relativamente agli impatti riconducibili all'applicazione della Variante al PAC di iniziativa privata denominato “ZONA COMMERCIALE AI RONCHI, si conclude che le previsioni introdotte non producono effetti ambientali significativi tali da richiedere ulteriore approfondimenti con l'attivazione della procedura di VAS di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs 3 aprile 2006 n°152.

San Vito al Tagliamento settembre 2023

IL PROGETTISTA

Arch. SNIDAR LUCIANO